



COMUNE DI ASCOLI PICENO

“medaglia al valor militare”

REGOLAMENTO **Di un sistema integrato di Servizi sociali**

Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 47 del 19/04/2001, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. in data 03/05/2001. Modificato con deliberazione comunale n.45 del 30/06/2003.

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

INDICE

CAPITOLO I
Norme Generali

Art. 1 - Scopi e finalità	5
Art. 2 - Istituzione Commissione collegiale	6
Art. 3 - Soggetti assistibili	6
Art. 4 - Natura e durata dei benefici	6
Art. 5 - Competenza	7
Art. 6 - Tipologia dei servizi sociali	7
Art. 7 - Progetto globale di intervento	7
Art. 8 - I.S.E.E.	8

CAPITOLO II
Interventi economici
Assistenza economica

Art. 9 Termine dei provvedimenti	8
Art. 10- Assistenza economica continuativa.....	9
Art. 11 Assistenza economica straordinaria.....	9
Art. 12 Accesso ai servizi di natura economica	10
Art. 13 Procedura per l'erogazione del contributo economico	10
Art. 14 Riscossione contributo economico.....	10

Servizi Alloggiativi

Art. 15 Caratteristiche e finalità	11
Art. 16 Interventi economici per sistemazione abitativa temporanea	11
Art. 17 Interventi economici per sistemazione abitativa	12
Art. 18 Sistemazione abitativa in alloggi – parcheggio	12

CAPITOLO III
Servizi integrativi alla famiglia

Art. 19 Principi generali	12
Art. 20 Assistenza domiciliare: SAD – ADI	13
Art. 21 Requisiti e criteri per l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare	13
Art. 22 Documentazione per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare e procedure per l'ammissione	14
Art. 23 Modalità economiche di erogazione del servizio di assistenza domiciliare – SAD	14
Art. 24 Servizio educativo domiciliare e sociale	14
Art. 25 Soggiorni climatici estivi per anziani e inabili	14
Art. 26 Centri di aggregazione giovanile	15

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

CAPITOLO IV

Servizi per l'integrazione sociale di persone a rischio di emarginazione

Art. 27	Servizio trasporto disabili	15
Art. 28	Agevolazioni per il trasporto pubblico	16
Art. 29	Servizio di interpretariato non udenti	16
Art. 30	Centri socio-educativi per persone in situazione di handicap	16
Art. 31	Modalità di accesso ai Centri socio-educativi semiresidenziali	17
Art. 32	Comunità – alloggio	17
Art. 33	Inserimento sociale in ambiente di lavoro protetto	17
Art. 34	Borse lavoro	17
Art. 35	Territorio dei servizi	18

CAPITOLO V

Servizi sostitutivi delle famiglie

Art. 36	Principi generali	18
Art. 37	Affido residenziale e semiresidenziale di minori a Comunità	19
Art. 38	Affidamenti familiari per minori	19
Art. 39	Servizi residenziali per anziani	19
Art. 40	Modalità di accesso alla Casa di Riposo	20
Art. 41	Istruttoria delle domande	20
Art. 42	Servizi residenziali in Case Protette gestite da altre istituzioni pubbliche o da privati	21
Art. 43	Affidamento in comunità – alloggio o gruppi famiglia	21
Art. 44	Interventi in materia di tossicodipendenza	21
Art. 45	Pronta accoglienza residenziale	21
Art. 46	Accoglienza semiresidenziale	22
Art. 47	Centro di reinserimento socio-lavorativo	22
Art. 48	Oneri e modalità di accesso	22

Casa Albergo "F. Ferrucci"

Art. 49	Scopo	22
Art. 50	Comitato di gestione	23
Art. 51	Competenze del Comitato di gestione	23
Art. 52	Riunioni e durata in carica	23
Art. 53	Assegnazione mini appartamenti	24
Art. 54	Deroga per inabili	24
Art. 55	Autosufficienza	24
Art. 56	Coppie	25
Art. 57	Domande	25
Art. 58	Istruttoria delle domande	25
Art. 59	Criteri per la formazione della graduatoria di ammissione	25
Art. 60	Corrispettivo	27
Art. 61	Revoca dell'assegnazione	28
Art. 62	Obbligo dei parenti	28
Art. 63	Caso di decesso	28
Art. 64	Trasferimenti interni	28

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

CAPITOLO VI
Norme finali

Art. 65	Norme generali	29
Art. 66	Verifica stato di attuazione	29
Art. 67	Decorrenza	29
Art. 68	Allegati	29

ALLEGATI

Tabella "A" - Assistenza economica indigenti	30
Tabella "B" - Compartecipazione SAD	31
Tabella "C" - Servizi a compartecipazione	33

Regolamento di un sistema integrato **di Servizi Sociali**

Capitolo I

Norme generali

Art. 1
Scopi e finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la concessione di servizi sociali, sovvenzioni e contributi entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.

2. In tal senso si assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, si promuovono interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazioni e diritti di cittadinanza, si prevengono o riducono le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociali e condizioni di autonomia.

3. Il Servizio Sociale, in conformità agli articoli 2, 3, 31, 32 e 38 della Costituzione italiana, esprime interventi informati ai principi di solidarietà e di sussidiarietà, e garantisce l'esercizio effettivo dei diritti e principi sanciti dalla Carta sociale europea fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata con Legge 9/2/99, n.30.

4. Il rapporto tra servizio sociale e cittadino utente è improntato ai principi di trasparenza, piena informazione sullo stato degli atti che lo riguardano, collaborazione, empatia, coinvolgimento attivo e partecipato dei soggetti interessati alla definizione degli obiettivi all'interno del progetto-intervento.

5. Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati alla tutela e al sostegno della singola persona e del nucleo familiare, attraverso l'impostazione di un Progetto globale mirato a rimuovere le cause del bisogno personale o familiare, allo scopo di realizzare l'autonomia e l'emancipazione dell'utente o del nucleo familiare dal servizio; a tal fine il progetto globale terrà conto di tutti gli elementi, procedure ed opportunità che sono offerte sia dai servizi interni all'Amministrazione Comunale che da altre Amministrazioni o Enti.

A tale scopo verrà costituito un tavolo di lavoro cui saranno chiamati a partecipare tutti gli organismi interni al Comune ed esterni ad esso, coinvolti a qualsiasi titolo nel procedimento previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa, con lo scopo primario di ricercare le sinergie utili alla formulazione e migliore riuscita del progetto, ed a cui periodicamente l'Amministrazione Comunale riferisce per una valutazione dell'attività svolta.

6. Tali interventi si attuano con criteri di equità in relazione alla situazione economica effettiva dell'utente, del suo nucleo familiare ristretto, nonché di quelli collegati cui appartengono parenti ed affini, oltre la tutela riservata al cittadino dall'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Art.2
Istituzione Commissione collegiale

1. E' istituita presso l'Assessorato alle Politiche Sociali una commissione costituita dalle assistenti sociali. Tale commissione ha il compito di valutare gli interventi nei casi in cui si ritiene utile un parere collegiale, e comunque in tutti i casi in cui sia necessario formulare un progetto globale d'intervento di cui al successivo art. 7.

2. La Commissione si riunisce inoltre in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

Art. 3
Soggetti assistibili.

1. Gli interventi sociali sono rivolti ai cittadini nonché agli stranieri ed agli apolidi residenti, nei limiti ed alle condizioni previsti dagli accordi internazionali e secondo le modalità di cui alla presente normativa.

2. Le prestazioni e le attività di emergenza e pronto intervento sono estese anche alle persone (cittadini italiani, stranieri o apolidi) non residenti che si trovano occasionalmente nel territorio comunale per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel Comune o nella Nazione di appartenenza.

Art. 4
Natura e durata dei benefici

1. I servizi sociali si estrinsecano in servizi alla persona, in servizi di base e in sovvenzioni in denaro.

2. I servizi alla persona sono quei servizi che si attivano a favore dell'utenza e che di norma non devono superare la durata di un anno. Il loro eventuale rinnovo va motivato con provvedimento formale, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle normative che regolano i servizi specifici.

3. I servizi di base sono quei servizi rivolti alla collettività e/o ad una fascia specifica di utenza, ed hanno durata continuativa.

4. Le sovvenzioni in denaro possono avere carattere continuativo o straordinario per una durata non superiore a 6 mesi; l'eventuale reiterazione deve essere autorizzata con provvedimento formale.

5. In caso di reddito inferiore a quello previsto nella Tab. A. per l'assistenza economica continuativa il Servizio Sociale potrà valutare l'opportunità di erogare una serie d'interventi, anche cumulativi, idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

La Giunta Comunale con proprio atto determinerà annualmente la soglia definita come "minimo vitale", tenendo conto delle normative in essere e dei dati derivanti dalle indagini Istat.

Art. 5
Competenza

1. I provvedimenti di concessione dei benefici sono predisposti dal Servizio sociale nel rispetto dei criteri e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 6
Tipologia dei servizi sociali

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, l'assistenza verrà erogata attraverso le seguenti forme:

- a) assistenza economica continuativa;
- b) assistenza economica straordinaria;
- c) assistenza economica per spese sanitarie agli indigenti;
- d) affido di minori a famiglie;
- e) affidamento a Centri diurni per portatori di handicap;
- f) servizi per l'integrazione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione;
- g) iniziative socio-culturali a favore di anziani, inabili e minori;
- h) iniziative territoriali per minori con disagio;
- i) ospitalità per anziani presso Case Albergo, Case di Riposo e strutture protette;
- l) interventi per la risoluzione di problemi alloggiativi;
- m) interventi in materia di tossicodipendenza;
- n) servizi di assistenza domiciliare;
- o) servizio educativo domiciliare e sociale;
- p) affido residenziale e semiresidenziale di minori a Comunità educative assistenziali.

2. La fruizione di un servizio sociale esclude la contestuale erogazione di sovvenzioni economiche corrispondenti al servizio stesso.

Art. 7
Progetto globale di intervento

1. La concessione dei servizi alla persona è impostata sul Progetto globale unitario di cui all'art. 1, per la realizzazione di un percorso mirato a rimuovere le cause del bisogno familiare o personale, allo scopo di realizzare l'autonomia e l'emancipazione dell'utente o del nucleo familiare dal servizio.

2. Tale progetto viene predisposto dall'Assistente Sociale, valutato dalla Commissione di cui all'art. 2 e sottoscritto con impegno formale dall'utente. L'interruzione del progetto da parte di quest'ultimo comporta la risoluzione dell'intervento del servizio.

3. Al fine di valutarne l'efficacia, e adottare i provvedimenti più opportuni per la loro riuscita, ciascun progetto verrà sottoposto ad una verifica, sia in itinere che finale. Tale verifica consentirà inoltre di formulare analoghi progetti tenendo conto delle problematiche di ordine generale evidenziate nello svolgimento del progetto stesso.

Art. 8 – I.S.E.E.

1. In tutti i casi previsti nel presente regolamento, nei quali l'intervento del Servizio Sociale sia dovuto in rapporto alle capacità economiche del soggetto ed in particolare per coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, i redditi da prendere in considerazione vanno definiti con le modalità indicate nel Dlgs.109/98, nel DPCM 221/99 e nel Dlgs. n.130/2000 e successive modificazioni o integrazioni.

2. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria erogati a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuato rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, le disposizioni di cui al Dlgs. n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni si applicano al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza.

Esse tengono conto, ai fini dell'ammissione alla prestazione, della situazione economica del solo assistito.

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare per la prestazione dell'assistenza domiciliare indiretta a disabili gravissimi prestata da un familiare o persona designata dal disabile stesso, l'importo verrà quantificato fra un valore minimo ed un valore massimo – che verranno stabiliti dalla Giunta Comunale tenendo conto che il suddetto beneficio decrescerà in maniera direttamente proporzionale per scaglioni I.S.E.E. di € 100,00 – sulla base del valore ISEE relativo alla famiglia anagrafica individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.5.89 n. 223 alla quale appartiene la persona con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5.2.92 n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge o il soggetto ultra sessantacinquenne la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie locali.

E' fatta salva qualsiasi diversa previsione normativa nazionale o regionale.

3. Per le prestazioni in cui è prevista la compartecipazione economica, nel caso in cui il richiedente non sia in grado di provvedere, il Servizio Sociale comunicherà al richiedente stesso e ai soggetti obbligati per gli alimenti la quota dovuta quale concorso al pagamento del servizio.

Qualora i soggetti obbligati agli alimenti non provvedano alla compartecipazione, ancorché ne abbiano la possibilità economica, desunta dal calcolo ISEE, secondo le percentuali previste nella tabella B), l'Amministrazione Comunale avvierà le procedure necessarie per il recupero della spesa, garantendo l'erogazione della prestazione.

4. Allorquando il richiedente sia in grado di provvedere e si verifichi morosità nel pagamento di quanto dovuto a titolo di compartecipazione protrattasi per mesi tre, l'erogazione della prestazione viene sospesa e verrà riattivata con le modalità stabilite da apposita determinazione dirigenziale e comunque previo il completo saldo del debito pregresso.

Art. 9

Termine dei provvedimenti

1. Il procedimento per l'erogazione degli interventi sociali (istruttoria, valutazione, comunicazione, adozione, provvedimento) deve concludersi entro i termini previsti dal vigente Regolamento in materia di termine e responsabile dei procedimenti amministrativi.

2. Eventuali osservazioni alle decisioni assunte possono essere presentate al Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione assunta. Il Sindaco risponderà entro 30 giorni dalla presentazione delle osservazioni sentite le parti interessate.

CAPITOLO II
Interventi economici

Assistenza economica

Art. 10
Assistenza economica continuativa

1.L'intervento continuativo di natura economica in denaro, così come stabilito dall'art. 35 della L. R. n. 43/88 sempre e comunque mirato all'autonomia dell'utente di cui all'art. 1 del presente Regolamento e della dignità personale, concorre al soddisfacimento dei bisogni fondamentali - quali alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento - del singolo e/o del nucleo familiare con reddito inferiore a quello stabilito nella allegata tabella A annualmente aggiornato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. Beneficiari dell'assistenza economica continuativa possono essere tutti i cittadini residenti nel territorio comunale indicati dalla L.R. n. 43/88:

- anziani indigenti;
- persone con grave handicap psico-fisico;
- nuclei familiari, con o senza minori, impossibilitati al mantenimento dei propri componenti, per disoccupazione, gravi motivi di salute o altre situazioni di difficoltà;
- minori orfani di uno o entrambi i genitori;
- immigrati in regola con la normativa vigente;
- persone con gravi problemi di devianza ed emarginazione.

3.L'intervento economico è commisurato al reddito del nucleo familiare a cui appartiene intendosi il nucleo familiare in tutte le accezioni previste dalla normativa vigente relativamente all'ISEE e, comunque, non può essere superiore al raggiungimento del parametro fissato nell'allegata tabella "A".

Art. 11
Assistenza economica straordinaria

1.L'intervento straordinario di natura economica in denaro può essere erogato una sola volta nell'arco dell'anno solare, con importo uguale o inferiore a quello indicato nella tabella A allegata o in rate che, se cumulate, non superino il contributo massimo erogabile.

2.L'intervento a carattere straordinario per esigenze urgenti, e limitato nel tempo, viene erogato per spese riguardanti:

- a - cumulo bollette utenze non pagate certificate tramite avviso dall'ente erogatore (acqua, luce, gas, bollette telefoniche nel caso in cui l'uso dell'apparecchio sia legato a bisogni vitali);
- b - cumulo arretrati affitto abitazione;
- c - spese per acquisto farmaci e visite specialistiche sulla base di criteri concertati con la Ausl competente;
- d - acquisto protesi visive, dentarie, materiale igienico-sanitario ad anziani, inabili e minori, purché non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

- e - trasloco per sfratto;
- f - spese non a rilevanza sanitaria connesse a visite specialistiche o interventi chirurgici effettuati fuori ambito della Ausl locale e dalla stessa autorizzate;
- g - spese scolastiche inerenti l'Asilo Nido, la scuola dell'obbligo e scuola media superiore;
- h - lavori di ordinaria manutenzione in alloggi per anziani e per inabili;
- i - trasporto salme per decessi avvenuti fuori Comune, in conformità al Regolamento di Polizia mortuaria comunale.

3. Si potranno concedere contributi per altre spese riguardanti il soddisfacimento di bisogni fondamentali, purchè supportate da apposita relazione della Commissione di cui all'art. 2, da cui risulti l'idoneità dell'intervento.

4. Sono consentite erogazioni di importo superiore alla somma stabilita nell'allegata tabella "A", qualora ricorrano gravi stati di disagio ed emarginazione e previa apposita relazione della Commissione di cui all'art. 2.

5. Per garantire una minima autonomia alla persona di passaggio sono consentiti l'erogazione di un buono pasto ed eventuali altri interventi che l'Amministrazione Comunale attiverà, secondo la situazione contingente.

Art. 12
Accesso ai servizi di natura economica

1. L'ammissione ai servizi ed alle prestazioni sociali di natura economica rispondenti a reali e imprescindibili bisogni degli utenti, viene effettuata su presentazione di domanda, riportante la composizione familiare, il reddito percepito da ogni componente e ove necessario, la situazione abitativa.

2. Il firmatario della domanda di ammissione all'assistenza è l'interessato, il coniuge o altra persona legata da vincoli di parentela o allo scopo delegata.
In caso di utenti minori i firmatari sono gli esercenti la potestà parentale o tutori.

3. In caso di utenti inabilitati o interdetti, i firmatari sono rispettivamente i curatori o tutori. Alla domanda vanno allegati i documenti comprovanti la situazione reddituale e quella patrimoniale di tutti i componenti.

Art. 13
Procedura per l'erogazione del contributo economico

1. La domanda completa della documentazione di cui agli articoli precedenti, viene esaminata dall'Assistente sociale competente, o se del caso dalla commissione di cui all'art. 2, che provvede alla definizione del programma di intervento, formulato sulla base degli effettivi bisogni degli utenti. La pratica viene quindi trasmessa al servizio amministrativo per l'assegnazione del contributo con determinazione vistata dal Dirigente del Settore a norma del vigente Regolamento di Contabilità.

Art. 14
Riscossione contributo economico

1. La riscossione delle somme concesse avviene con le modalità contenute nel vigente Regolamento di contabilità.

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

2. Il contributo viene riscosso di norma dal beneficiario del contributo o, in caso di impossibilità a riscuotere, da altra persona dal medesimo delegata.

3. Qualora la riscossione sia stata delegata, l'Assistente Sociale incaricata verificherà che il beneficiario del contributo concesso ne sia effettivamente entrato in possesso, esercitando anche il controllo preventivo relativo alla volontà del delegante.

Servizi alloggiativi
Art. 15
Caratteristiche e finalità

1.I servizi intendono rispondere temporaneamente al "bisogno di abitazione" di persone e famiglie "senza casa" in stato di indigenza o di grave emarginazione e, comunque, con reddito insufficiente a sostenere i costi di un alloggio offerto dal libero mercato.

2.I servizi consistono in:

- a- interventi economici per sistemazione abitativa temporanea alberghiera, in appartamenti, in coabitazione;
- b- sistemazione abitativa temporanea in "alloggi-parcheggio".

3.Si definiscono alloggi-parcheggio gli alloggi di proprietà comunale destinati ad una funzione abitativa temporanea con apposito atto di Giunta Municipale. La loro utilizzazione verrà disciplinata da apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall'esecutività del presente.

Art. 16
Interventi economici per sistemazione abitativa temporanea

1.Gli interventi sono rivolti a persone o famiglie soggette a provvedimento esecutivo di sfratto o ad ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente sia per inagibilità e inabitabilità, sia in caso di oggettive situazioni di "emergenza socio-abitativa".

2.a) Sistemazione alberghiera

Consiste nel pernottamento presso alberghi o pensioni della città che rispondano a criteri di maggiore economicità.

L'intervento viene corrisposto per un periodo non superiore a 4 mesi.

La copertura della spesa sarà totale solo nei casi in cui il reddito ISEE non sia superiore ai limiti indicati nella Tabella A, secondo le seguenti modalità :

- a copertura totale nei casi in cui il reddito ISEE non sia superiore ai limiti indicati nella tabella A;
- a copertura del 50% della spesa nei casi in cui il reddito sia eccedente del 50% rispetto alla soglia di accesso per la gratuità (Tab.A) ;
- a copertura del 25% della spesa nei casi in cui il reddito percepito sia pari fino al doppio della soglia di accesso alla gratuità (Tab. A).
- qualora il reddito percepito sia superiore al doppio della soglia di accesso alla gratuità non verrà erogato alcun contributo economico.

b) Sistemazione in appartamento

Consiste in uno specifico intervento economico straordinario, secondo quanto previsto dalla tabella A, per la sistemazione abitativa di persone o famiglie in appartamenti o in camere

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

reperiti dall'utente nel libero mercato, per un periodo massimo di 12 mesi, ridotto dell'eventuale periodo di fruizione di sistemazione alberghiera.

c) Sistemazione abitativa in coabitazione

Consiste nell'erogazione, a titolo di contribuzione delle spese relative alle utenze, della somma forfettaria di £. 100.000 mensili, aumentabili di £. 50.000 per ogni componente il nucleo oltre il primo, fino ad una concorrenza massima di £. 250.000, a favore di persona o famiglia ospitata temporaneamente, così come attestato con dichiarazione specifica del capo famiglia. L'intervento ha durata non superiore a 24 mesi.

Art. 17

Interventi economici per sistemazione abitativa

1.E' possibile l'erogazione di interventi economici solo nei casi di cui al precedente articolo che esulano da quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 291 del 14/02/2000, in attuazione della Legge n. 431/98 avente per oggetto: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 18

Sistemazione abitativa in alloggi-parceggio

1.Consiste nell'assegnazione temporanea di alloggio a persone o famiglie residenti in stato di disagio sociale o emarginazione nei termini di cui all'art. 15.

CAPITOLO III

Servizi integrativi alla famiglia

Art.19

Principi generali

1.Per servizi integrativi alla famiglia si intendono quei servizi erogati dall'Amministrazione Comunale, rivolti a consentire ad ogni persona la permanenza nella propria famiglia e nel proprio ambiente al fine di tutelare la loro dignità personale e sociale, e favorire lo sviluppo della propria personalità.

Tra questi si collocano:

- il servizio di assistenza domiciliare;
- il servizio educativo domiciliare e sociale;
- soggiorni climatici estivi per anziani e disabili;
- l'affidamento a Centri diurni per persone in situazione di handicap;
- Centri di aggregazione giovanile.

2 L'Amministrazione Comunale può intervenire economicamente , con i criteri di erogazione dell'assistenza economica straordinaria, qualora le prestazioni vengano offerte da terzi (Associazioni, Cooperative , Istituti, Enti privati o singoli) e dopo avere valutato, attraverso apposita relazione dell'Assistente Sociale incaricata, il bisogno personale e la idoneità del servizio. L'Amministrazione Comunale attraverso proprio personale verificherà l'idoneità dell'intervento e il soddisfacimento del bisogno.

Art. 20
Assistenza domiciliare : SAD - ADI

1. Il Servizio di assistenza domiciliare è rivolto a persone singole o nuclei familiari che per particolari bisogni di ordine socio-sanitario, permanenti o temporanei, hanno necessità di aiuto a domicilio per attività relative al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di relazione.

2. Scopo del servizio è quello di favorire l'autonomia della persona interessata e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

3. Il servizio di assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

a- aiuto domestico (governo della casa, acquisto del cibo ed eventuale preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria, commissioni varie);

b- aiuto sociale (accompagnamento visite mediche o terapie, passeggiate, commissioni riguardanti pratiche burocratiche, pagamenti o riscossioni, rapporti con i medici curanti e altri operatori sanitari, attività motorie e prevenzione);

c- aiuto relazionale (interventi tesi a stimolare o rafforzare rapporti parentali, del vicinato, del volontariato nei confronti della persona assistita).

d- aiuto per la cura ed igiene della persona, per la parte di rilevanza sociale.

L'Amministrazione comunale attiva collaborazioni con la Ausl, anche attraverso accordi di programma e l'operato dell'Unità valutativa distrettuale, per fornire un adeguato livello di assistenza a domicilio (ADI) anche a soggetti non autosufficienti.

Art. 21
Requisiti e criteri per l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare

1. Possono essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare i seguenti cittadini residenti nel territorio comunale:

- anziani a partire dall'età di anni 60 in condizioni di non autosufficienza; o di autosufficienza ma che vivano soli, con difficoltà di ordine relazionale o sanitario o sociale;
- portatori di handicap, fisici e/o psichici ;
- invalidi civili con invalidità dal 66% al 100%;
- minori a rischio sociale;
- pazienti terminali;
- inabili;
- soggetti con gravi ed eccezionali condizioni sociali e relazionali accertati dalla Commissione di cui all'art. 2.

2. La valutazione delle priorità terrà conto della gravità dei casi con riferimento a:

a) coloro che vivono soli senza parenti;

b) coloro che vivono in gravi condizioni di salute adeguatamente certificata. L'ammissione al servizio non è vincolata al reddito ma al tipo di bisogno.

A parità di bisogno viene data priorità alle situazioni con reddito meno elevato.

Art. 22

**Documentazione per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare
e procedure per l'ammissione**

1. Gli interessati al servizio di assistenza domiciliare rivolgono domanda ai Servizi Sociali del Comune, allegando la seguente documentazione:

- situazione reddituale come da D.Lg. del 31 Marzo 1998/ n. 109 e successive modificazioni.
- certificato del medico curante attestante la patologia e l'eventuale necessità di assistenza.

2. L'ammissione al Servizio di assistenza domiciliare è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale, munita del visto del Dirigente del Settore e previa istruttoria favorevole dell'Assistente Sociale incaricata e, se ritenuto opportuno, della Commissione di cui al precedente art. 2.

3. Le situazioni di emergenza verranno valutate prioritariamente ed il servizio verrà garantito con immediatezza.

Art. 23

**Modalità economiche di erogazione del servizio di
assistenza domiciliare - SAD.**

1. Per la compartecipazione al costo orario al servizio di assistenza domiciliare (SAD) si applicano le percentuali desumibili dall'allegata tabella B.

2. E' possibile, nei soli casi previsti da apposita normativa nazionale, e/ o Regionale, erogare contributi economici a compenso di prestazioni di assistenza domiciliare svolta da persone di fiducia degli utenti.

3. Per quanto riguarda il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, si fa richiamo all'accordo di programma sottoscritto tra Comune ed AUSL 13 e comunque ai principi informativi della normativa in materia di integrazione socio-sanitaria.

Art. 24

Servizio educativo domiciliare e sociale

1. Il Servizio educativo, finalizzato alla prevenzione e tutela degli stati di disagio ed emarginazione, ed alternativo all'istituzionalizzazione, è costituito da un complesso di attività ed interventi rivolti ai minori in difficoltà a causa di carenti situazioni familiari, per favorirne un armonico sviluppo sostenendo al contempo la famiglia ed il suo ruolo specifico.

2. La prestazione, a carattere gratuito, viene erogata a domicilio o presso i servizi socio-educativi-ricreativi, secondo un progetto educativo di recupero e/o tutela, predisposto dall'équipe psico-sociale-educativa di distretto, che costituisce il referente dell'Amministrazione Comunale, e realizzato dall'educatore secondo le modalità e tempi definiti in un programma di lavoro sistematicamente verificato in riunioni collegiali.

Art. 25

Soggiorni climatici estivi per anziani e inabili

1. Il servizio è rivolto, anche in collaborazione con i centri sociali, formalmente costituiti ed iscritti in apposito Albo istituito dall'Amministrazione Comunale, a realizzare interventi socio-ricreativi, a carattere preventivo, attraverso l'aggregazione di anziani ed inabili in contesti residenziali strutturati ed organizzati in maniera tale da perseguire finalità relazionali e socializzanti.

2. Fruiscono dei soggiorni estivi i cittadini residenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti, questi ultimi purché accompagnati.

L'accesso al servizio è regolato da una graduatoria che privilegia le persone:

- con basso reddito;
- sole;
- ultra 75enni.

3. La gratuità del servizio o la compartecipazione alle sole spese di soggiorno sono determinate secondo i parametri fissati nell'allegata Tab. B.

4. Qualora il servizio venga effettuato in collaborazione con i centri sociali, il contributo verrà commisurato alle effettive spese sostenute dal centro nonché alle disponibilità economiche dell'Ente, nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti e della disciplina comunale sulla concessione dei contributi.

Art. 26

Centri di aggregazione giovanile

1. Al fine di valorizzare le capacità dei giovani, favorendone lo sviluppo come risorsa propria della comunità cittadina, sono attivati i Centri di Aggregazione Giovanile, che costituiscono parte di una rete territoriale insieme alla famiglia, alla scuola ed alle associazioni caratterizzata da un sistema formativo integrato.

2. Nei Centri di Aggregazione i giovani possono realizzare percorsi costruttivi attraverso la realizzazione di occasioni di incontro e di comunicazione.

CAPITOLO IV

**SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DI
PERSONE A RISCHIO DI EMARGINAZIONE**

Art. 27

Servizio trasporto disabili

1. L'ammissione ai servizi del presente articolo e di quelli successivi, le cui finalità sono quelle di favorire l'integrazione sociale e la vita di relazione superando qualsiasi barriera fisica, culturale, non è vincolata al reddito ma al tipo di bisogno.

2. Il servizio consiste nel trasporto di :

- a- studenti negli edifici scolastici di frequenza;
- b- minori, adulti ed anziani;
- c- giovani nei centri di formazione e socializzazione.

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

Il servizio medesimo può essere attivato per persone non soggette a trasporto sanitario:

- a - mediante trasporto e accompagnamento a mezzo pulmino attrezzato per soggetti disabili;
- b- mediante trasporto a mezzo taxi.

3. E' prevista la corresponsione di una compartecipazione da attuare mediante rilascio di abbonamenti mensili nella misura che verrà annualmente fissata dall'Amministrazione Comunale nei casi previsti dalla Tab. C.

Per i servizi di durata breve, inferiore a gg. 30, in centri di riabilitazione va corrisposto un contributo giornaliero determinato dall'Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo.

Il servizio viene offerto gratuitamente qualora il reddito ISEE sia inferiore alla soglia minima fissata nella tabella B.

4. Il Servizio trasporto taxi è attivato per i portatori di grave handicap motorio o handicap per cui il trasporto con taxi sia più funzionale.

L'accesso al servizio è subordinato alle seguenti condizioni:

- impossibilità dell'utente di usare mezzi pubblici per grave e permanente handicap motorio e sensoriale;
- necessità di percorrenza-spostamento in ambito cittadino per esigenze sanitarie, terapeutiche, riabilitative sociali e culturali.
- mancanza di risorse di parentela.
- impossibilità dell'utente ,per motivi di salute o di cura, di usare un mezzo proprio o pubblico.

La quota di compartecipazione è indicata nell'allegata tabella C.

Art. 28
Agevolazioni per il trasporto pubblico

Forme ed agevolazioni economiche per il trasporto pubblico sono previste dalle normative vigenti, a cui possono aggiungersi ulteriori agevolazioni che l'Amministrazione Comunale individuerà con appositi atti deliberativi.

Art.29
Servizio di interpretariato non udenti

1. Il servizio è finalizzato alla comunicazione ed integrazione sociali delle persone non udenti facilitando i rapporti quotidiani con le strutture pubbliche e private e la vita di relazione.
2. Il servizio viene svolto da un interprete mimico gestuale abilitato.
3. Il servizio che si svolge presso la sede dell'Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili , è gratuito e si svolge per un minimo di 24 ore settimanali.

Art. 30
Centri socio-educativi per persone in situazione di handicap

1. I Centri socio-educativi possono essere di tipo semiresidenziale o residenziale.
2. I Centri socio-educativi semiresidenziali erogano un servizio rivolto a persone con handicap medio-gravi, dopo l'età dell'obbligo scolastico.

3. Il servizio tende ad attivare, attraverso la realizzazione di un progetto educativo riabilitativo individuale, processi di socializzazione, recupero, miglioramento o stabilizzazione delle capacità residue.

Art. 31

Modalità di accesso ai Centri socio-educativi semiresidenziali

1. La segnalazione, completa di diagnosi e di profilo dinamico funzionale, viene presentata dall'équipe del distretto socio-sanitario della AUSL che ha seguito il ragazzo nelle varie fasi della "età" evolutiva, al Servizio Sociale che provvede a valutare la necessità dell'utente in rapporto alle disponibilità dei posti nei Centri semiresidenziali abilitati e provvede all'inserimento immediato nel caso di posto già libero o ad inserire il nominativo in lista d'attesa .

2. La quota di compartecipazione mensile verrà stabilita dall'Amministrazione Comunale.

3. Si prevede la possibilità di esonero di tale compartecipazione nei casi di grave indigenza previa valutazione della Commissione di cui all'art. 2.

Art 32

Comunità-alloggio

Sono ammessi alle Comunità-alloggio per disabili gravi i portatori di handicap che si trovino nelle condizioni previste dalle apposite normative nazionali e/o regionali con le modalità previste dalle stesse e dai regolamenti interni della struttura.

Art. 33

Inserimento sociale in ambiente di lavoro protetto

1. Nei confronti di persone in situazione di handicap incollocabili, ma bisognosi di una rete di relazioni al di fuori della famiglia per migliorare le condizioni generali di vita e per combattere l'isolamento ed evitare la regressione, sono indispensabili attività occupazionali a scopo educativo e rieducativo (ergoterapia) in ambiente di lavoro protetto ove possano ricevere sollecitazioni, integrarsi con altri ruoli ed instaurare validi rapporti umani. L'inserimento avviene presso i laboratori protetti gestiti dalla AUSL o presso strutture convenzionate con l'Ente Locale.

Art. 34

Borse lavoro

1. Il Progetto è diretto ad avvicinare al mondo del lavoro le persone a rischio di esclusione sociale.

2. L'intervento fa parte del progetto globale di intervento di cui al precedente art. 7 e mira all'inserimento lavorativo nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale, ai sensi della vigente normativa in materia.

3. La borsa di inserimento lavorativo consiste nell'erogazione di una sovvenzione, stabilita dal Servizio Sociale nel rispetto delle vigenti leggi, finalizzata all'effettivo inserimento occupazionale del destinatario. L'intervento è diretto a prevenire la disoccupazione e l'emarginazione delle persone a rischio afferenti all'area del disagio e/o disadattamento o disabilità fisica o psichica. La borsa di inserimento lavorativo è destinata a soggetti che hanno assolto la scuola

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

dell'obbligo ed ha la durata fino ad un anno ed è rinnovabile una sola volta per uguale periodo per comprovate esigenze.

Per portatori di handicap psichico o comunque con problematiche di natura sanitaria possono essere studiate di concerto con la Asl forme e durata diverse di quelle di cui al comma 3.

La competenza ad assicurare i tirocinanti, contro gli infortuni e le malattie connessi alla svolgimento dell'attività, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, spetta al Comune.

Destinatari degli interventi, sono le persone svantaggiate ovvero gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli ex tossicodipendenti e gli alcolisti per progetti di reinserimento socio-lavorativo, gli ex alcolisti, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, gli ex detenuti e le altre persone a rischio o in stato di emarginazione, segnalate dal servizio sociale comunale, dall'Azienda Sanitaria locale o dagli organi giudiziari.

L'Amministrazione per rendere operativo tale obiettivo, può provvedere all'erogazione di contributi assistenziali finalizzati a:

- l'acquisto di semplici attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative individuali o associate, nel settore artigianale, commerciale e di servizi;
- alla copertura parziale del costo del lavoro con particolare riguardo gli oneri sociali quale incentivo, a favore del datore di lavoro, per assunzioni delle persone a rischio nel settore artigianale, commerciale e dei servizi. L'Ente interverrà in primo luogo presso le Aziende che hanno un rapporto di appalto o convenzione con l'Amministrazione stessa. Per tutto quello non previsto valgono le vigenti normative in vigore;
- alle spese di partecipazione a corsi di qualificazione e formazione professionale.

Il Comune attraverso gli interventi di cui sopra persegue lo scopo di inserire la persona emarginata o a rischio nella vita produttiva favorendo il raggiungimento di una sua autonomia economica, presupposto indispensabile per un reinserimento sociale libero e dignitoso.

Gli interventi devono essere proposti dal servizio sociale per mezzo di dettagliato piano dove vengono specificati i percorsi operativi.

4. In caso di indisponibilità di posti il soggetto viene inserito in una lista di attesa.

5. La persona inserita riceve mensilmente un assegno stabilito dal Servizio Sociale nel rispetto della normativa vigente.

Art. 35
Territorio dei servizi

Nei Centri semiresidenziali e nei servizi resi alla persona possono essere ammessi utenti residenti in altri Comuni previo impegno dei Comuni stessi al pagamento delle quote del costo del servizio determinate dai costi di gestione sostenuti diminuiti di eventuali contributi del servizio sanitario.

CAPITOLO V

Servizi sostitutivi delle famiglie

Art. 36- Principi generali

I servizi sostitutivi delle famiglie sono quei servizi che consentono, in caso di necessità di allontanamento dell'utente dalla famiglia di origine, l'inserimento in strutture residenziali

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

gestite dal Comune, da istituzioni pubbliche o private o in altre famiglie a mezzo di apposita convenzione.

Essi sono posti in essere quando all'interno del nucleo familiare di origine sussistono e permangono condizioni oggettive di disagio, tali da escludere la permanenza dell'utente.

Tra questi servizi si collocano:

- a- affidamenti in comunità alloggio, gruppi famiglie per minori;
- b- affidamenti familiari per minori;
- c - ricoveri in strutture per anziani;
- d - ricoveri in strutture protette per anziani o disabili.

Art. 37

Affido residenziale e semiresidenziale di minori a Comunità

Le prestazioni hanno lo scopo di sostituire o integrare l'azione dei genitori nell'assolvimento dei compiti connessi al diritto/dovere dell'educazione dei figli, quando condizioni particolari limitino capacità e/o possibilità personali, e di fornire un aiuto alla famiglia in presenza di soggetti con particolari difficoltà (malattie mentali, tossicodipendenza, alcoolismo, prostituzione ecc).

I suddetti servizi presuppongono il supporto del servizio sociale competente. Il servizio semiresidenziale è gratuito.

L'affidamento residenziale a Comunità è stabilito in attuazione di specifiche disposizioni del Tribunale per i minorenni .

Il servizio è gratuito, tranne situazioni in cui il Servizio sociale ritenga possibile la compartecipazione della famiglia in relazione alle capacità economiche ed in relazione al permanere del rapporto di reciproca fiducia tra il minore e la propria famiglia.

Art. 38

Affidamenti familiari per minori

1. In deroga momentanea alle procedure sopra descritte, in casi eccezionalmente urgenti, è consentita l'ammissione immediata, dietro autorizzazione del Dirigente che decide sull'urgenza sentita la Commissione di cui all'art. 2.

2. L'affidamento familiare per minori è caratterizzato dalla disponibilità di un nucleo familiare ad accogliere temporaneamente un bambino la cui famiglia si trova in difficoltà. Detto nucleo riceverà dal Comune un contributo sulle spese necessarie al mantenimento e all'istruzione del minore.

3. L'affidamento si sostanzia, pertanto, nel proposito esplicito di conservare vivo il legame del minore con la sua famiglia in attesa del rientro nel nucleo d'origine.

Art. 39

Servizi residenziali per anziani

1. I servizi residenziali per anziani si suddividono in:

- Case Albergo;
- Case di Riposo o Residenze;
- Case Protette;
- Residenze Sanitarie Assistenziali;

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

2.La Casa Albergo è destinata agli anziani autosufficienti che, per problemi di solitudine o abitativi, richiedono un'intervento di carattere sociale.

Si deroga allo stato di autosufficienza nei casi previsti dal successivo articolo 54.

3.La Casa di Riposo o Residenza per anziani è una struttura residenziale comunitaria destinata agli anziani autosufficienti che, per solitudine o motivi familiari, richiedono garanzie di protezione nell'intero arco della giornata.

4La Casa Protetta è destinata alle persone non autosufficienti a causa di elevate limitazioni fisiche e o psichiche. Si caratterizza per la contiguità delle prestazioni di tipo assistenziale e sanitario.

5 La Residenza Sanitaria Assistenziale è una struttura sanitaria assistenziale per anziani con gravi problemi di non autosufficienza ad andamento cronico degenerativo dove l'ingresso e l'ospitalità vanno disciplinate da un protocollo di intesa Socio-Sanitario.

Art. 40
Modalità di accesso alla Casa di Riposo

1. L'Amministrazione Comunale, per consentire l'accesso ai propri utenti, che si trovino nelle condizioni previste, può convenzionarsi con case di riposo private, in possesso dei requisiti di legge, che offrano garanzie di qualità del servizio e risultino comunque autorizzate o accreditate.

2. L'ammissione alla Casa di Riposo viene disposta su presentazione di domanda del richiedente, corredata dal certificato sanitario ed indicante la situazione familiare ed ogni attestazione circa il reddito individuale del richiedente determinato secondo la normativa ISEE.

3. Nel caso in cui il reddito del richiedente sia insufficiente a coprire l'intera quota della retta di ospitalità o ricovero, i soggetti tenuti per legge agli alimenti saranno chiamati a coprire, compatibilmente alle loro disponibilità economiche, la restante somma.

4. Qualora i soggetti obbligati agli alimenti, non provvedano alla compartecipazione, ancorché ne abbiano la possibilità economica, desunta dal calcolo ISEE, l'Amministrazione Comunale avvierà le procedure necessarie per il recupero della spesa.

5.In caso di incapacità momentanea dell'interessato a sottoscrivere la domanda di ammissione, la stessa può essere firmata dai familiari o, ove sia presente, dal tutore.

6.Nei casi in cui si ravvisi l'urgenza e la necessità, o lo stato di grave bisogno, il servizio dovrà comunque essere garantito.

Art. 41
Istruttoria delle domande

1.La domanda di ammissione, come sopra documentata, viene esaminata dal Servizio Sociale con le modalità previste dell'art.2 del presente regolamento.

2.L'ammissione è approvata con determinazione del Responsabile di servizio e vistata dal Dirigente di settore..

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

3. Il richiedente viene informato dell'esito della domanda entro i tempi fissati dal "Regolamento in materia di termine e responsabile dei procedimenti amministrativi".

4. All'atto dell'ingresso in Casa di Riposo l'ospite sottoscrive un atto di accettazione del Regolamento di gestione della struttura.

5. In caso di emergenza è consentita l'ammissione immediata, dietro autorizzazione del Dirigente.

Art.42
Servizi residenziali in Case Protette gestite da altre
istituzioni pubbliche o da privati

1. L'Amministrazione Comunale può convenzionarsi con strutture pubbliche e/o private autorizzate o accreditate, per consentire l'accesso ai propri utenti ammissibili nelle Case Protette.

2. Sono ammessi anziani disabili impossibilitati a rimanere nella propria abitazione.

3. L'ammissione in Case Protette viene effettuata su presentazione di domanda del richiedente corredata, in assenza di specifico protocollo d'intesa con la Asl, di certificato medico e di scheda di valutazione della autosufficienza, rilasciato dalla Unità Valutativa Distrettuale (UVD) della AUSL 13 nonché di documentazione idonea alla determinazione del reddito ISEE.

4. La domanda di ammissione, come sopra documentata, viene istruita dall'Assistente Sociale incaricata, ed esaminata dal Servizio Sociale con le modalità previste dall'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per la copertura dei posti disponibili il Servizio Sociale stilerà apposita graduatoria ai fini dell'ammissione.

6. Il richiedente verrà informato dell'esito della domanda entro i tempi fissati dal "Regolamento in materia di termine e responsabile dei procedimenti amministrativi".

Art. 43
Affidamento in comunità-alloggio o gruppi famiglia

1. L'affidamento ha lo scopo di garantire sostegno e socializzazione, mediante iniziative e momenti di contatto sociale, culturale, ricreativo, attraverso il collocamento temporaneo o definitivo di persone a rischio di emarginazione in strutture quali comunità- alloggio o gruppi -famiglia.

Art. 44
Interventi in materia di tossicodipendenza

1. Gli interventi in materia di tossicodipendenza si articolano principalmente nelle seguenti forme:

- 1) Pronta accoglienza residenziale;
- 2) Accoglienza semiresidenziale;
- 3) Reinserimento socio-lavorativo.

Art.45

Pronta accoglienza residenziale

1. Il Centro di pronta accoglienza residenziale comunale risponde all'esigenza di un intervento immediato in un luogo protetto ed è una fase propedeutica ad un percorso di recupero presso il Centro semiresidenziale o comunità idonee .

Il centro riveste le caratteristiche di un intervento "a bassa soglia".

2. Agli utenti è garantito un programma di recupero finalizzato all'allontanamento degli stessi dalle sostanze stupefacenti.

3. La permanenza massima presso la struttura è di 4 mesi.

Art.46

Accoglienza semiresidenziale

1. Il Centro di accoglienza semiresidenziale comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) accoglienza dell'utente dopo la fase di disintossicazione previo un periodo di preparazione alla vita comunitaria;
- b) realizzazione di un ambiente di vita comunitario in cui sviluppare, attraverso un rapporto costante con l'utente, un'azione di recupero;
- c) attivazione di laboratori ergoterapici finalizzati allo sviluppo delle potenzialità utili al reinserimento sociale successivo.

Art. 47

Centro di reinserimento socio-lavorativo

1. Il reinserimento socio-lavorativo completa gli interventi già avviati nel Centro Residenziale e nel Centro di Accoglienza Semiresidenziale.

2. Il reinserimento si realizza attraverso una serie di iniziative quali corsi di formazione professionale, tirocini formativi, borse di lavoro e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 48

Oneri e modalità di accesso

1. Gli interventi sopra descritti in materia di recupero dalla tossicodipendenza non comportano oneri di spesa a carico degli utenti residenti nel Comune di Ascoli Piceno.

I criteri e le modalità di accesso sono disciplinati da apposita convenzione stipulata con l'AUS L 13.

Casa Albergo «F. Ferrucci»

Art. 49

Scopo

1. La Casa Albergo è destinata agli anziani autosufficienti che, per problemi di solitudine e/o abitativi, richiedono l'intervento di carattere sociale.

Si deroga lo stato di autosufficienza nei casi previsti dal successivo art. 54.

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

2. Le seguenti disposizioni disciplinano la gestione della Casa Albergo "F. Ferrucci" del Comune di Ascoli Piceno, le modalità di ammissione, le condizioni di permanenza e la partecipazione dei residenti alla conduzione della Casa stessa.

3. Su proposta del Comitato di Gestione e, in mancanza, del Dirigente del servizio verrà adottata dalla Giunta Comunale apposita disciplina interna che regoli il funzionamento della Casa Albergo.

Art.50
Comitato di Gestione

1. Al fine della gestione della Casa Albergo è istituito apposito comitato composto da:

- a) Sindaco che lo presiede o dall'Assessore alle Politiche Sociali allo scopo delegato;
- b) Dirigente alle Politiche Sociali o suo delegato;
- c) Assistente Sociale del Comune - referente per la Casa Albergo;
- d) tre membri designati dal Consiglio Comunale, di cui uno designato dalla minoranza;
- e) due rappresentanti democraticamente eletti degli anziani residenti, oltre al primo in lista di attesa della graduatoria ;
- f) tre rappresentanti dei sindacati dei pensionati;
- g) due rappresentanti della consulta anziani di cui uno che rappresenti il volontariato.
- h) un operatore della Casa albergo designato dagli operatori sociali della Casa stessa.

2. La verbalizzazione delle sedute del comitato sarà curata dal personale amministrativo del settore .

Il comitato è nominato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

In sede di prima applicazione il Comitato sarà costituito come sopra, ad eccezione dei soggetti di cui ai punti e) ed h).

Art.51
Competenze del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di gestione è organo consultivo dell'amministrazione comunale per la gestione della Casa Albergo.

Il Comitato stimola e promuove la collaborazione con le organizzazioni sociali del territorio, al fine di consentire la gestione partecipata della struttura e, esprimendo pareri e proposte, favorire la massima integrazione di questa con la realtà sociale circostante.

Inoltre, compete esplicitamente al Comitato :

- prendere visione delle domande di ammissione alla Casa Albergo complete di tutta la documentazione che ha determinato lo schema di formazione della graduatoria redatta dal responsabile del servizio ed esprimere parere in merito alla stessa;
- esprimere il parere sull'importo del fitto degli alloggi proposto dall'Amministrazione Comunale;
- predisporre proposta sulla disciplina interna della Casa Albergo, ed eventuali modificazioni e/o integrazioni alla disciplina stessa.

2. L'acquisizione del parere del Comitato e la valutazione sono obbligatori e non vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Art. 52
Riunioni e durata in carica

1. Il Comitato si riunisce, almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente, o quando questi lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei membri.

2. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese. Tuttavia, quando la maggioranza dei membri presenti lo richieda o quando ricorrano fatti personali, la votazione può avvenire a scrutinio segreto.

3. Il Comitato resta in carica tanto quanto il Consiglio Comunale. Coloro che non partecipano alle riunioni, salvo giustificati motivi, per tre volte consecutive, decadono automaticamente dalla nomina.

4. I Consiglieri comunali non più in carica per qualsiasi motivo, restano in carica fino alla nomina dei successori.

5. Il Comitato provvederà autonomamente a disciplinare i propri lavori.

Art. 53
Assegnazione mini appartamenti

1. Possono chiedere di essere ammessi ad alloggiare nella Casa Albergo, ottenendo a questo scopo l'assegnazione di un miniappartamento, i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda;
- b) risiedere nel Comune di Ascoli Piceno negli ultimi tre anni alla data di presentazione della domanda;
- c) essere fisicamente e psichicamente autosufficiente, come da attestazione del competente organo sanitario;
- d) non essere titolare di altro diritto di godimento e di alcuna abitazione nel territorio comunale oltre la misura del 50% e di non esserlo stato nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

In casi particolari ed eccezionali il Comitato di Gestione potrà comunque proporre l'ammissione di persone anche in deroga al possesso dei requisiti previsti tranne che per la condizione di cui al punto c).

Art. 54
Deroga per inabili

1. In deroga a quanto disposto nel precedente art. 53 potrà essere ammesso alla Casa Albergo il richiedente invalido per almeno 2/3, pensionato, purché in possesso degli altri requisiti come indicato dall'articolo 53.

2. In tal caso è comunque necessario che il soggetto autosufficiente, o i parenti ed affini s'impegnino esplicitamente ad assicurare l'assistenza alla persona non autosufficiente, e che ciò sia possibile, sentito il Dirigente del settore, senza pregiudizio per la funzionalità della struttura e il mantenimento degli scopi di cui al precedente art. 49.

3. Ciò vale anche nel caso in cui la non autosufficienza sopravvenga dopo l'ingresso alla Casa Albergo.

Art. 55
Autosufficienza

1.L'autosufficienza è requisito per l'ammissione e per la permanenza alla Casa Albergo salvo i casi previsti dall'art.54 e 56 del presente regolamento. In sede di istruttoria della domanda di ammissione, il possesso di tale requisito sarà perciò esplicitamente rilevato dall'assistente sociale del Comune sulla base delle certificazioni prodotte o richieste.

2.L'Assistente Sociale si avvarrà, per l'istruttoria medesima, del parere espresso dal Responsabile dell'Unità Valutativa Distrettuale della AUSL n. 13.

Art. 56
Coppie

1. Qualora la domanda di ammissione sia presentata congiuntamente, per l'assegnazione di un miniappartamento, da due cittadini coniugati, o stabilmente conviventi da almeno tre anni alla data della domanda, o legati da vincoli parentali, è sufficiente che i requisiti di residenza, autosufficienza ed età siano posseduti da almeno uno dei due.

In tal caso è comunque necessario che il soggetto autosufficiente, o i parenti ed affini, si impegnino esplicitamente ad assicurare l'assistenza alla persona non autosufficiente e secondo le procedure previste dall'art. 54.

2.Ciò vale anche nel caso in cui la non autosufficienza sopravvenga dopo l'ingresso alla Casa Albergo.

Art. 57
Domande

1. La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata esclusivamente dall'interessato, congiuntamente se si tratta di coppia, al Sindaco. Le domande possono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art.58
Istruttoria della domanda

La domanda sarà istruita dall'Assistente Sociale referente per la Casa Albergo, al fine di mettere in atto le procedure previste dal punto "G" del successivo art. 59..

Art.59
Criteri per la formazione della graduatoria di ammissione

1. Saranno formulate due distinte graduatorie, una per i soggetti singoli e l'altra per le coppie.

2. Le graduatorie dei richiedenti l'ammissione alla Casa Albergo saranno formulate attribuendo ad ogni domanda un punteggio secondo i seguenti criteri:

A) Condizioni sociali	
- anziano o anziani soli senza figli, parenti o affini	1000
- anziano o anziani soli senza figli con parenti o affini	800

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

- anziano o anziani con figli non residenti 500

B) Condizioni ambientali

- antigienicità assoluta dell'alloggio 300
 - antigienicità relativa dell'alloggio 150
 - provvedimento esecutivo di sfratto (esclusa l'inadempienza contrattuale) 200
 - notificazione preavviso di sfratto (art. 608 C.P.C.) 100
 - alloggio servito da scale interne o esterne senza ascensore (a scalino) 1
 - abitazione con rapporto superiore a 3/1 (abitanti/vano) 200
 - abitazione priva di impianto di riscaldamento 100

C) Condizioni sociali ed economiche

Ai richiedenti che abitano in alloggi, non di proprietà dei figli, in locazione (debitamente certificati), saranno attribuiti 300 punti. A coloro che abitano in alloggi in locazione pagando un canone d'affitto che incida per oltre il 30% del reddito familiare saranno attribuiti ulteriori 100 punti.

A coloro che invece abitano in alloggi di proprietà dei figli non sarà attribuito alcun punteggio.

Ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio in relazione al reddito annuo posseduto dal richiedente, o dalla coppia, determinato secondo l'ISEE e per fasce di reddito determinate nella seguente tabella:

Fasce di reddito		Punti
Fino a £.	12.600.000	1.000
da	£. 12.601.000	a £. 12.960.000 975
da	£. 12.961.000	a £. 13.320.000 950
da	£. 13.321.000	a £. 13.680.000 925
da	£. 13.681.000	a £. 14.040.000 900
da	£. 14.041.000	a £. 14.400.000 875
da	£. 14.401.000	a £: 14.760.000 850
da	£. 14.761.000	a £. 15.120.000 825
da	£. 15.121.000	a £. 15.480.000 800
da	£. 15.481.000	a £. 15.840.000 775
da	£. 15.841.000	a £. 16.200.000 750
da	£. 16.201.000	a £. 16.560.000 725
da	£. 16.561.000	a £. 16.920.000 700
da	£. 16.921.000	a £. 17.280.000 675
da	£. 17.281.000	a £. 17.640.000 650
da	£. 17.641.000	a £. 18.000.000 625
da	£. 18.001.000	a £. 18.360.000 600
da	£. 18.361.000	a £. 18.720.000 575
da	£. 18.721.000	a £. 19.080.000 550
da	£. 19.081.000	a £. 19.440.000 525
da	£. 19.441.000	a £. 19.800.000 500
da	£. 19.801.000	a £. 20.160.000 475
da	£. 20.161.000	a £. 20.520.000 450
da	£. 20.521.000	a £. 20.880.000 425
da	£. 20.881.000	a £. 21.240.000 400

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

da	£. 21.241.000	a £.	21.600.000	375
da	£. 21.601.000	a £.	21.960.000	350
da	£. 21.961.000	a £:	22.320.000	325
da	£. 22.321.000	a £.	22.680.000	300
da	£. 22.681.000	a £.	23.040.000	275
da	£. 23.041.000	a £.	23.400.000	250

oltre 23.400.000 non viene attribuito alcun punteggio

La presente tabella di riferimento potrà essere rideterminata annualmente con atto deliberativo della Giunta Municipale sentito il Comitato di Gestione.

D) Anzianità di residenza

Per ogni anno di residenza nel Comune di Ascoli Piceno saranno attribuiti punti 10, fino ad un massimo di punti 200.

E) Precedenze

A parità di punteggio la precedenza sarà attribuita tenendo conto di:

- 1) sfratto esecutivo lett. B , punto 3;
- 2) i più anziani di età (in caso di coppia si considera l'età media).

F) Riserva generale

Per la valutazione complessiva della situazione socio-economica del richiedente/i il Dirigente del servizio o il Comitato di Gestione potranno tener conto anche di altri elementi di valutazione comunque acquisiti e documentati.

G) Formazione graduatoria

3.La graduatoria viene formulata dal Responsabile del Servizio a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale e previo parere del Comitato di Gestione della Casa Albergo; tale graduatoria viene trasmessa al Dirigente del Settore Sociale, il quale comunica per iscritto ad ogni richiedente il punteggio assegnato e la posizione in graduatoria. E' fissato un termine di gg. 10 per eventuali osservazioni. Entro 15 gg. da detta scadenza il Dirigente approverà in via definitiva la graduatoria che avrà validità di un anno.

4.L'assegnazione dell'alloggio dovrà avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento del canone decorrerà dal giorno di entrata in possesso e dovrà essere effettuato entro un mese dall'assegnazione dello stesso.

5.I successivi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 15 di ogni mese.

6.Qualora, una volta provveduto alla concessione degli alloggi corrispondenti alla richiesta avanzata, risultino liberi taluni di essi, può essere utilizzata l'altra graduatoria, previa proposta del Comitato di Gestione, fino ad occupare la totalità dei monocali liberi.

7. Coloro che non hanno avuto assegnato l'alloggio e che si trovano comunque in graduatoria nell'anno di validità della domanda, affinché questa sia valida anche per l'anno successivo, dovranno ripresentarla nei termini e con le modalità previste all'art.56 del presente Regolamento solo se avvengono variazioni alla domanda in corso.

Art. 60
Corrispettivo

1.L'assegnatario/i del miniappartamento, all'atto dell'ammissione, si impegnerà a pagare mensilmente al Comune un fitto, comprensivo delle spese condominiali, nell'importo determinato dalla Giunta Municipale ed aggiornato annualmente a seguito delle variazioni ISTAT.

2.Restano comunque a carico dell'assegnatario i soli effettivi consumi relativi ad acqua, luce, riscaldamento e telefono. L'eventuale installazione dello stesso in camera e i relativi consumi sono a totale carico dell'assegnatario .

Art. 61
Revoca dell'assegnazione

1.Il Dirigente del Settore Sociale può, sentita la relazione dell'Assistente Sociale unitamente al parere del Comitato di Gestione, disporre motivatamente l'immediata revoca dell'assegnazione dell'alloggio alla Casa Albergo nei seguenti casi:

- qualora, al di fuori dei casi di cui all'art.54 e 56, un residente nella Casa Albergo perda irreversibilmente l'autosufficienza psicofisica;
- qualora il residente abbia in modo costante e continuativo un comportamento pericoloso per sè e per la comunità che ivi risiede;
- qualora il residente cada in una morosità, senza un giustificato motivo, non sanata nel corso dell'anno;
- qualora il residente, pur nella massima libertà di movimento e organizzazione della propria vita, non risulti avere residenza effettiva, ma solo dimora occasionale;
- qualora il residente, ammesso secondo la deroga dell'art. 54 e 56, perda i i requisiti nello stesso previsti.

Art. 62
Obbligo dei parenti

1.I familiari, parenti o affini del residente presso la Casa Albergo, dichiareranno la propria disponibilità a farsi carico della loro idonea sistemazione in caso di perdita dell'autosufficienza.

Art. 63
Caso di decesso

1.In caso di decesso di un residente nella Casa Albergo, il miniappartamento assegnatogli tornerà nella piena disponibilità del Comune entro un mese dalla data dell'evento.

2.Ove non esistano eredi conosciuti dai servizi sociali, si provvederà all'inventario dei beni e degli effetti del deceduto da parte del personale comunale; i medesimi beni verranno custoditi secondo le normative vigenti. L'Ente potrà, quindi, provvedere alla riassegnazione dell'alloggio.

3.I mobili e le masserizie di proprietà del deceduto eventualmente giacenti nel miniappartamento, salvo diversa disposizione testamentaria o dei legittimi eredi, saranno idoneamente custoditi dal Comune per un mese trascorso il quale, se non legittimamente rivendicate, diverranno di proprietà comunale.

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

4. Qualora deceda il componente di una coppia, il superstite potrà essere trasferito in un miniappartamento singolo - se disponibile - ove ciò sia necessario per soddisfare le esigenze di ammissione di altre domande in graduatoria di coppia.

Art. 64
Trasferimenti interni

1. Salvo quanto previsto all'art. 62 comma 4. e l'art. 58 comma 6, non si prevedono spostamenti interni se non in caso di formazione di una nuova coppia.

CAPITOLO VI
Norme finali

Art. 65
Norme generali

1. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si rinvia alla relativa legislazione regionale e nazionale.

Art. 66
Verifica stato di attuazione

1. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno si provvederà ad una verifica dello stato di attuazione del presente Regolamento con la partecipazione delle parti sociali.

Art. 67
Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della ripubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 68
Allegati

1. Il presente Regolamento è costituito da numeri 68 articoli, 3 tabelle e dai seguenti allegati:
- normative di riferimento Dlgs. n. 109/98 - DPCM. n. 221/1999
 - Dgls n. 130/2000 - Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

La situazione economica delle persone che richiedono "prestazioni sociali agevolate" si ottiene a norma del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazione e/o integrazioni.

Tabella "A"

TABELLA ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI

Assegno continuativo o temporaneo di mantenimento - max sei mesi		Assegno straordinario una tantum	
Reddito mensile ISEE inferiore al cosiddetto "minimo vitale"	Intervento continuativo determinato per differenza fino al raggiungimento del "minimo vitale"	Reddito mensile ISEE inferiore al cosiddetto "minimo vitale"	Contributo massimo erogabile una tantum 600.000

La Giunta Comunale determinerà il cosiddetto "minimo vitale " e successive integrazioni di concerto con le parti sociali.

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

In relazione ad eccezionali e comprovate situazioni di disagio il Dirigente potrà adottare apposita determinazione quantificando la contribuzione straordinaria sulla base della relazione della Commissione di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

COMPARTECIPAZIONE SAD

Tabella "B"

Reddito mensile ISEE Fino a £. 1.220.000	% di compartecipazione Esente
£. 1.221.000	20
£. 1.230.000	21
£. 1.240.000	22
£. 1.250.000	23
£. 1.260.000	24
£. 1.270.000	25
£. 1.280.000	26
£. 1.290.000	27
£. 1.300.000	28
£. 1.310.000	29
£. 1.320.000	30
£. 1.330.000	31
£. 1.340.000	32
£. 1.350.000	33
£. 1.360.000	34
£. 1.370.000	35
£. 1.380.000	36
£. 1.390.000	37
£. 1.400.000	38
£. 1.410.000	39
£. 1.420.000	40
£. 1.430.000	41
£. 1.440.000	42
£. 1.460.000	43
£. 1.460.000	44
£. 1.470.000	45
£. 1.480.000	46

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

£. 1.490.000	47
£. 1.500.000	48
£. 1.510.000	49
£. 1.520.000	50
£. 1.530.000	51
£. 1.540.000	52
£. 1.550.000	53
£. 1.560.000	54
£. 1.570.000	55
£. 1.580.000	56
£. 1.590.000	57
£. 1.600.000	58
£. 1.610.000	59
£. 1.620.000	60
£. 1.630.000	61
£. 1.640.000	62
£. 1.650.000	63
£. 1.660.000	64
£. 1.670.000	65
£. 1.680.000	66
£. 1.690.000	67
£. 1.700.000	68
£. 1.710.000	69
£. 1.720.000	70
£. 1.730.000	71
£. 1.740.000	72
£. 1.750.000	73
£. 1.760.000	74
£. 1.770.000	75
£. 1.780.000	76
£. 1.790.000	77
£. 1.800.000	78
£. 1.810.000	79
£. 1.820.000	80
£. 1.830.000	81
£. 1.840.000	82
£. 1.850.000	83
£. 1.860.000	84
£. 1.870.000	85
£. 1.880.000	86
£. 1.890.000	87
£. 1.900.000	88
£. 1.910.000	89
£. 1.920.000	90
£. 1.930.000	91
£. 1.940.000	92
£. 1.950.000	93
£. 1.960.000	94
£. 1.970.000	95
£. 1.980.000	96
£. 1.990.000	97

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizi Sociali

£. 2.000.000	98
£. 2.010.000	99
£. 2.020.000	100

La Giunta Comunale di concerto con le parti sociali varierà la presente tabella in considerazione di oggettive situazioni che variino i parametri di reddito.

Tabella "C"

La Giunta Comunale fisserà le quote di compartecipazione per i seguenti servizi, in rapporto all'entità e alla qualità delle prestazioni e sentite le parti sociali:

- Centro socio-educativo per soggetti disabili
- Attività d'integrazione sociale per soggetti disabili
- Centri educativo-ricreativi per bambini e adolescenti
- Trasporto